



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Responsabile di settore: BUFFONI RICCARDO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4306 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 18693 - Data adozione: 19/12/2017

Oggetto: Legge regionale 65/2010 art. 102 - Risorse degli Enti locali destinate alla copertura dei servizi di trasporto per gli anni 2018 e 2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2017

Numero interno di proposta: 2017AD021806

Il Dirigente

Vista la L.R. 42/98 “ Norme per il trasporto pubblico locale” e successiva modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 65/2010 “Legge Finanziaria per l'anno 2011” ed in particolare il Capo II – Sezione II - “Riforma del Trasporto Pubblico Locale” con la quale è stato istituito l'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale ed è stato previsto l'esercizio associato delle funzioni tra Regioni ed Enti Locali in materia di TPL, ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte dell'Amministrazione regionale sull'intero lotto regionale;

Richiamato il decreto n. 3546 del 2012 con cui si dà avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di TPL sul lotto unico regionale ;

Richiamato il decreto n. 5085 del 2014 con il quale si è decretato di procedere alla richiesta di offerta agli operatori economici che avevano inviato la manifestazione d'interesse per la partecipazione alla gara di affidamento dei servizi di TPL;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n° 973 del 2/3/2016 “Aggiudicazione definitiva a Autolinee Toscane Spa della gara per l'affidamento in concessione dei servizi TPL nell'ATO Regione Toscana”;

Considerato che Mobit Scarl, secondo classificato alla gara di cui sopra ha impugnato il decreto di aggiudicazione n° 973/2016 di fronte al Tar Toscana (in data 2.4.2016) con contestuale richiesta cautelare di sospensione del provvedimento di aggiudicazione ad Autolinee Toscane Spa;

Considerato che in data 4/5/2016 si è svolta l'udienza avente ad oggetto l'istanza cautelare e che in data 5/5/2016, con ordinanza n° 218 del 2016, il T.A.R. si è pronunciato respingendo la suddetta istanza e fissando l'udienza di merito al 21 settembre 2016;

Vista la sentenza del TAR Toscana sez. I n.1548/2016, agli atti del Settore scrivente, la quale ha stabilito che “In accoglimento tanto del ricorso principale (quarto motivo), quanto di quello incidentale (quinto motivo), gli atti e provvedimenti impugnati vanno dunque annullati, a partire dall'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata Autolinee Toscane S.p.A., la cui offerta non corrisponde ai requisiti stabiliti dalla legge di gara. Non diversamente è a dirsi per l'offerta presentata dalla ricorrente principale Mobit, la quale avrebbe dovuto essere a sua volta esclusa e non può, pertanto, subentrare nell'aggiudicazione. L'annullamento non si estende alle previsioni della lex specialis, da interpretarsi nel senso che è stato precisato nei paragrafi precedenti”;

Preso altresì atto che Regione Toscana, in attuazione della sentenza del TAR Toscana n. 1548/2016, ha richiesto ai due concorrenti la presentazione dei nuovi Piani Economici Finanziari (PEF) rimodulati secondo l'interpretazione indicata nella sentenza medesima e che a seguito delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice conclusasi a metà del mese di marzo u.s., con esito positivo per entrambi i Piani, ritenuti coerenti e sostenibili, la gara è stata aggiudicata provvisoriamente ad Autolinee Toscane Spa;

Considerato altresì che risulta tuttora pendente presso il Consiglio di Stato il contenzioso aperto da entrambi i concorrenti per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 1548/2016 e che lo stesso, con Ordinanza del 29 maggio u.s., ha sospeso il giudizio, disponendo la rimessione alla Corte di

Giustizia dell'Unione Europea talune questioni pregiudiziali d' interpretazione del Regolamento Europeo n. 1370/2007;

Vista la legge regionale del 6/12/2017, n. 68, recante "interventi normativi relativi alla variazione al bilancio di previsione 2017-2019 che modifica l'art. 102 della legge regionale 65/2010, disponendo che "fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 90 e tutte le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto affidamento le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1° gennaio 2018;
- b) assegnazione alla Regione per gli anni 2018 e 2019 della quota di risorse previste dagli enti locali e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017, per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);
- c) applicazione del sistema tariffario approvato dall'Intesa della Conferenza dei Servizi minimi regionale del 25 maggio 2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio 2018.

Considerato che è in corso di predisposizione il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 e che è necessario precostituire fin da adesso la copertura finanziaria ad una proposta di contratto di concessione ad un soggetto unico, composto da tutti gli attuali gestori che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale sull'intero territorio regionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta del 4/06/2012, n. 492, relativa alla Conferenza dei servizi del 25 maggio 2012 ed i successivi perfezionamenti approvati dagli Enti Locali con propri atti, dove si definiva la rete dei servizi di trasporto pubblico locale, l'attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli Enti ai sensi dell'art. 6 della l.r. 42/98 e 65/2010;

Considerato che nel mese di novembre si sono tenuti gli incontri tra la Regione Toscana e gli Enti Locali per la condivisione degli aspetti tecnici riguardanti la rete dei servizi, le risorse aggiuntive degli Enti Locali e il sistema tariffario, quali elementi caratterizzanti il contratto per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero ambito territoriale toscano che la Regione Toscana affiderà per il periodo transitorio nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per l'affidamento del Lotto unico regionale;

Preso atto che nei verbali relativi agli incontri con gli Enti locali, depositati agli atti del Settore, in cui, fatta salva l'intesa approvata con deliberazione di Giunta n. 492/2012, si stabiliscono la rete dei servizi, le prescrizioni e le risorse che verranno trasferite dagli Enti alla Regione Toscana per l'annualità 2018 e annualità 2019, quale rivalutazione al tasso di inflazione programmata pari all'1,7% dell'annualità 2018;

Ritenuto opportuno approvare lo schema riassuntivo relativo agli Enti locali, allegato A al presente decreto, che parteciperanno con proprie risorse al contratto per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero ambito territoriale toscano che la Regione Toscana affiderà per il periodo transitorio 2018-2019, nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del Lotto unico regionale, come previsto ai punti a e b dell'art. 102 della l.r. 65/2010 così come modificata dalla legge regionale n. 68/2017;

Ritenuto inoltre individuare nelle date del 30 giugno e 31 ottobre, le scadenze ultime per il trasferimento delle risorse da parte di ciascun Ente a favore della Regione Toscana, con riferimento alle annualità 2018 e 2019 del contratto di cui sopra;

Di stabilire inoltre che tutte le istanze presentate dai soggetti gestori del TPL agli enti locali competenti per richieste di autorizzazioni inerenti la gestione del servizio in corso di istruttoria e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2017, siano inviate alla Regione Toscana tenuto conto dell'acquisita competenza ai sensi dell'art. 3 della L. R. 6 dicembre 2017 n. 68, per la conclusione dell'istruttoria e l'emanazione degli atti finali.

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la legge regionale 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

Richiamato il regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile con il D.L.gs n. 118/2001;

Vista la Legge Regionale 27/12/2016, n. 90 "Bilancio di Previsione 2017-2019";

Vista la deliberazione di Giunta del 10/01/2017, n. 4, "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e del Bilancio finanziario - gestionale 2017 – 2019";

DECRETA

- 1) di approvare lo schema riassuntivo relativo agli Enti locali e alle risorse che questi trasferiranno su apposito capitolo di entrata regionale, allegato A al presente decreto, così come definito nei verbali depositati agli atti del Settore, in cui, fatta salva l'intesa approvata con deliberazione di Giunta n. 492/2012, si stabiliscono la rete dei servizi, le prescrizioni e le risorse che verranno trasferite dagli Enti alla Regione Toscana;
- 2) di individuare nelle date del 30 giugno e 31 ottobre, le scadenze ultime per il trasferimento delle risorse da parte di ciascun Ente a favore della Regione Toscana, con riferimento alle annualità 2018 e 2019 del contratto di cui sopra prevedendo in caso di inadempienze il recupero coattivo;
- 3) Di stabilire inoltre che tutte le istanze presentate dai soggetti gestori del TPL agli enti locali competenti per richieste di autorizzazioni inerenti la gestione del servizio in corso di istruttoria e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2017, siano inviate alla Regione Toscana tenuto conto dell'acquisita competenza ai sensi dell'art. 3 della L. R. 6 dicembre 2017 n. 68, per la conclusione dell'istruttoria e l'emanazione degli atti finali.
- 4) di rinviare a successivo atto la registrazione degli accertamenti di entrata.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *dettaglio risorse EE.LL.*

74a244484b7e2b3113264e4d6baac2083f2e14c9a879e5fd3705e2e5f8719c69

CERTIFICAZIONE